

**Abstract.** *Il Tribunale di Perugia, ritenendo che alla responsabilità contrattuale del medico per il danno alla persona causato da imperizia nell'esecuzione di un'operazione chirurgica (ivi incluse le devitalizzazioni e le ricostruzioni conservative e protesiche sui denti), si applichi l'ordinario termine di prescrizione decennale, con decorrenza dal momento del verificarsi del fatto lesivo e non da quello della manifestazione esteriore della lesione, rigetta la domanda dell'attore, in quanto prescritta.*

*Nel caso in esame, infatti, l'azione è stata esercitata a distanza di 14 anni dal fatto che si assume lesivo.*

## **TRIBUNALE DI PERUGIA**

*1<sup>a</sup> Sezione Civile*

### **REPUBBLICA ITALIANA**

#### **IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. XXXX, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa iscritta al n. XXX/XXXX tra:

**XXXX**, elettivamente domiciliata in XXXX, Via XXXX, n.X, presso lo studio dell'Avv. XXXX, che la rappresenta e difende, in unione all'Avv. XXXX del Foro di XXXX, coma da delega in atti; attore

contro

**YYYY**, elettivamente domiciliato in XXXX, Via XXXX, n.X, presso lo studio dell'Avv. XXXX che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. XXXX per delega in atti; convenuto

e

**ZZZZ**, elettivamente domiciliato in XXXX, P.zza XXXX n.X, presso lo studio dell'Avv. XXXX che lo rappresenta e difende per delega in atti; convenuto

e

**AAAA s.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in XXXX, Via XXXX n.X, presso lo studio dell'Avv. XXXX che lo rappresenta e difende per delega in atti;

e

**BBB s.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in XXXX, C.so XXXX n.X, presso lo studio dell'Avv. XXXX che lo rappresenta e difende per delega in atti.

### **Oggetto: responsabilità contrattuale**

Conclusioni dell'attore: come verbale del XX/X/XXXX.

Conclusioni dei convenuti: come verbale del XX/X/XXXX.

Conclusioni delle terze chiamate in causa: come verbale del XX/X/XXXX.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atti notificati il XX.X.XXXX, XXXX citava in giudizio i dottori YYYY e ZZZZ, rappresentando che negli anni 'XX – 'XX si rivolgeva allo studio odontoiatrico dei convenuti in XXXX, per effettuare alcune terapie odontoiatriche, eseguite poi dai convenuti. Il piano di trattamento comportava la devitalizzazione e la sottoposizione a terapia canalare degli elementi n. 3.4-4.4-4.6-4.7. Venivano, inoltre, effettuate numerose ricostruzioni conservative e protesiche su questi ed altri elementi. Agli inizi dell'anno XXXX la XXXX iniziava a presentare sintomatologie dolorose a carico dell'elemento n.3.4 sul quale, peraltro, si decrementava la corona protesica precedentemente applicata. Quindi in data XXXX, la XXXX si sottoponeva ad esame ortopantomografico al fine di approfondire lo stato dei tessuti di supporto e dei tessuti dentari profondi. A causa della persistenza della sintomatologia dolorosa, l'attrice si recava presso lo studio odontoiatrico del Dott. CCCC, il quale a seguito di visita specialistica, certificava che "... la signora XXXX il giorno X/X/XXXX, presso questo studio, è stata sottoposta ad estrazione chirurgica degli elementi 3.4 e 4.6. Tale intervento si è reso necessario nel caso del 3.4 per la presenza di una notevole perdita ossea che, come mostrava la radiografia, interessava più di due

terzi della lunghezza radicolare. Durante l'estrazione ho notato che la perdita ossea interessava completamente la parete vestibolare rendendo così molto difficoltosa se non improponibile una eventuale terapia impiantologica. Per quanto riguarda invece l'estrazione del 4.6, questa si è resa necessaria per una lesione apicale della radice mestale e per una notevole lesione della formazione che non ha permesso una eventuale rizzectomia. La paziente in entrambi gli elementi dentali manifestava una marcata dolenzia e mobilità degli stessi nonostante le numerose terapie di antibiotici e alla quale si era sottoposta”.

Ritenendo pertanto sussistente la responsabilità dei due medici e di aver subito danni patrimoniali e non, la attrice rassegnava le seguenti conclusioni:

- a) accertare e dichiarare responsabili dell'evento dannoso sopra descritto e subito dalla Signora XXXX, i Sig.ri YYYY e ZZZZ;
- b) per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento del danno biologico del 5% o in quella maggiore accertata in corso di causa, con un periodo di invalidità temporanea di 30 giorni e parziale al 50% per ulteriori 30 giorni;
- c) oltre al risarcimento del danno morale e del danno patrimoniale conseguente all'incapacità lavorativa, nonché al pagamento delle spese mediche affrontate e documentate, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva in giudizio il dott. YYYY il quale, oltre a chiamare in giudizio la sua compagnia di assicurazione BBBB s.p.a., chiedeva dichiararsi la prescrizione ed in subordine il rigetto della domanda dell'attore.

Si costituiva in giudizio il dott. ZZZZ il quale, oltre a chiamare in giudizio la sua compagnia di assicurazione AAAA s.p.a., chiedeva dichiararsi la prescrizione ed il rigetto della domanda dell'attore per essere egli estraneo agli interventi indicati dall'attrice.

Si costituiva in giudizio la AAAA s.p.a., chiedendo il rigetto della domanda nel merito ed in ogni caso dichiararsi la prescrizione.

Si costituiva in giudizio la BBBB s.p.a., chiedendo il rigetto della domanda nel merito ed in ogni caso dichiararsi la prescrizione.

Nel corso del processo si procedeva ad a.t.p.; il giudice, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del X.X.XXXX, rigettava le richieste di prova attesa l'eccezione di prescrizione. Quindi, con decreto presidenziale del XX.X.XXXX la

causa era assegnata a questo giudice in sostituzione del precedente istruttore trasferito ad altro ufficio. Quindi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del XXXX, concedendo alle parti termine ordinario per il deposito degli scritti conclusivi.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'eccezione di prescrizione è fondata.

Ed invero, la stessa attrice fa risalire gli interventi dei dottori convenuti agli anni XX-XX; rispetto a tali date, relative allo svolgimento del rapporto contrattuale ed al fatto ritenuto causativo di danno, l'attore non ha prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione, se non la domanda XX.X.XXXX; l'azione dunque è stata esercitata a distanza di 14 anni dal fatto che si assume lesivo.

Orbene, a differenza di quanto sostenuto dall'attore nelle ipotesi di responsabilità contrattuale nell'ambito dell'attività medica il termine di prescrizione decennale decorre dal momento del verificarsi del fatto lesivo, e non da quello della manifestazione esteriore della lesione, come ha chiaramente stabilito la Suprema Corte: cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1547 del 28/1/2004 Cataliotti contro Buscami: "Alla responsabilità contrattuale del medico per il danno alla persona, causato da imperizia nell'esecuzione di un'operazione chirurgica, si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, con decorrenza dal momento del verificarsi del fatto lesivo, e non da quello della manifestazione esteriore della lesione". Si rimanda alla motivazione della sentenza per le differenze quanto al regime dell'illecito ex art. 2043 c.c. ed alla irrilevanza della mera conoscenza del danno, con motivazione che si condivide e da ritenersi trascritta.

Pertanto la domanda dell'attore deve essere rigettata, essendo trascorso il termine di prescrizione; non può ritenersi sussistente la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., essendo emersa una divergenza di tipo interpretativo.

Alla soccombenza, segue la condanna delle attrice al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo. Le spese dell'a.t.p. devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sull'azione proposta sull'azione proposta, con citazione notificata il XXXX, da XXXX, nei confronti di YYYY e ZZZZ, e con la chiamata in causa del terzo AAAA s.p.a. e BBBB s.p.a., nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:

1. rigetta le domande dell'attore;
2. condanna XXXX al pagamento delle spese di lite liquidate in:
  - euro 4.222,00 di cui 122,00 per spese, euro 2.000,00 per diritti ed euro 2.100,00 per onorario, oltre al rimborso di spese generali, I.V.A. e C.A.P. sulle componenti imponibili come per legge, in favore di ZZZZ;
  - euro 4.275,00 di cui euro 75,00 per spese, euro 2.000,00 per diritti ed euro 2.100,00 per onorario, oltre al rimborso di spese generali, I.V.A. e C.A.P. sulle componenti imponibili come per legge, in favore di YYYY;
  - euro 3.734,00 di cui euro 70,00 per spese, euro 1.764,00 per diritti ed euro 1.900,00 per onorario, oltre al rimborso di spese generali, I.V.A. e C.A.P. sulle componenti imponibili come per legge in favore di BBBB s.p.a.;
  - euro 3.664,00 di cui euro 1.764,00 per diritti ed euro 1.900,00 per onorario, oltre al rimborso di spese generali, I.V.A. e C.A.P. sulle componenti imponibili come per legge in favore di AAAA s.p.a.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia il 28 settembre 2009.

Il Giudice  
Dott. XXXX